



# COMUNE DI BUCCINO

## Provincia di Salerno

ORDINANZA N. 47 DEL 29 OTT. 2018

**OGGETTO:** Sterilizzazione e reimmissione controllata sul territorio comunale dei cani randagi.

### IL SINDACO

#### VISTO:

- la Legge Quadro n. 281 del 14/8/1991 in materia di “Animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
- la Legge Regionale n. 16 del 24/11/2001 recante “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, il cui all’art. 5 comma 1.b recita “*I Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. promuovono ed attuano interventi mirati al controllo demografico dei cani e dei gatti con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico*”;
- la D.G.R.C. n. 1214 del 23/9/2005 di modifica alle Linee guida interpretative della L.R. 16 del 24/11/2001, concernente la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo, in base alla quale i Comuni possono adottare, a mezzo di ordinanza sindacale, appositi provvedimenti straordinari nei quali sia previsto che i Servizi Veterinari, in stretta collaborazione con le Associazioni protezionistiche presenti sul territorio provvedano all’accolpimento dei cani randagi, alla loro identificazione con microchip e relativa iscrizione alla banca dati regionale come appartenenti al Comune di prelievo, alla loro sterilizzazione chirurgica, che deve riguardare sia i maschi che le femmine e alla loro reimmissione sul territorio di prelievo senza ulteriori adempimenti sanitari obbligatori;

#### DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell’art. 10 c. 1 della Legge Regionale n. 16 del 24/11/2001, laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero, definito cane di quartiere;
- ai sensi del successivo c. 2 dell’art. 10, medesima Legge Regionale, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954 e dall’art. 672 del Codice Penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal Servizio Veterinario dell’ASL di riferimento, in accordo con le Associazioni di volontariato operanti sul territorio e vengono proposte al Sindaco competente che le regola e ne informa la cittadinanza;
- ai sensi dei successivi commi 3 e 4, medesimo articolo e L.R., i cani di quartiere devono essere vaccinati e sterilizzati dal Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio o

da medici veterinari convenzionati e che gli stessi devono essere iscritti all'Anagrafe Canina, tatuati o riconosciuti a nome del Comune di appartenenza e portare un segno di riconoscimento ben visibile;

#### **RITENUTO**

Necessario adottare misure urgenti per il controllo demografico sulla popolazione canina presente nel territorio del Comune di Buccino, al fine di contenere il fenomeno del randagismo e prevenire possibili situazioni di pericolo derivanti dal formarsi di branchi di cani in occasione del ciclo estrale delle femmine non sterilizzate, nonché evitare la diffusione di malattie a carattere zoonosico;

#### **ACQUISITA**

Con nota prot.n.6931/2018 la disponibilità dell'Associazione Lega Nazionale per la Difesa del Cane interessata ad offrire collaborazione per la cura dei cani reimmessi sul territorio, il monitoraggio del loro stato di salute, la segnalazione di ogni possibile difficoltà o disagio nel rapporto tra cittadini e cani e la promozione di eventuali adozioni, in continuità alla meritoria attività che svolge già da anni;

#### **VISTA**

La delibera di G.C. n.124 del 15.10.2018, perfetta ai sensi di legge, con la quale si è deliberato la campagna di microchippatura e sterilizzazione dei cani randagi;

#### **RITENUTO**

Di specificare ed integrare la propria precedente Ordinanza n.42 del 17.09.2018, al punto 8 bis, chiarendo che il divieto di somministrazione di alimenti ai cani sul suolo pubblico *era inteso nel caso non si provvedesse alla rimozione delle rimanenze di cibo da parte degli stessi cittadini che lo hanno somministrato, soprattutto nei luoghi con alta frequenza di adulti e bambini;*

#### **RICHIAMATO**

il T.U.EE.LL. di cui al D. Lgs. n. 267/2000,

#### **ORDINA**

- 1) Tutti i cani vaganti sul territorio del Comune di Buccino sono catturati, su segnalazione della Polizia Municipale, a cura dell'ASL Servizio Veterinario, distretto di Buccino, che provvederà ai seguenti adempimenti sanitari;
  - visita generale;
  - esame ematico per la leishmaniosi;
  - sterilizzazione chirurgica;
  - vaccinazione contro le malattie più comuni, soprattutto contro la Leptospirosi;
  - identificazione mediante microchip;
  - applicazione del tatuaggio ai margini della ferita chirurgica;
  - iscrizione all'Anagrafe Canina a nome del Comune di Buccino;
- 2) I cani sterilizzati, dopo il necessario periodo di degenza, sono reimmessi in libertà nel territorio comunale di prelevamento o, qualora esclusi dal piano di reimmissione, condotti presso il canile convenzionato oppure affidati a chi ne faccia richiesta;  
L'idoneità dei cani alla reimmissione sul territorio è accertata dal Servizio Veterinario. Restano comunque esclusi dal piano di reimmissione;
  - i cani morsicatori già segnalati con allegato il referto medico del segnalante;

- i cani che non siano in grado di sopravvivere per strada, come i cani malati e i cuccioli.
- 3) L'attività di cattura, sterilizzazione e reimmissione nel territorio deve essere adeguatamente documentata con schede riportanti i dati identificativi del cane, il luogo e la data di prelevamento, il canile o la struttura di ricovero temporaneo per gli adempimenti sanitari ordinati, la data della sterilizzazione chirurgica, la data di effettuazione del prelievo per la Leishmania e delle vaccinazioni, la data e il luogo di reimmissione.
- 4) Le operazioni di cui sopra sono coordinate dal Servizio Veterinario d'intesa con l'Ente Comunale, in collaborazione con le Associazione Lega nazionale per la Difesa del cane che avrà cura di dotare i cani reimmessi di un collare identificativo.
- 5) Chiunque (singoli o Associazioni) si offra di collaborare alla cura dei cani reimmessi sul territorio o ne chiede l'affidamento rilascerà al Comune una richiesta/dichiarazione in cui siano indicate le proprie generalità, i recapiti telefonici e i dati identificativi del cane seguito o affidato.

### DISPONE

il Comando di Polizia Municipale è tenuto a garantire la puntuale osservanza della presente Ordinanza Sindacale.

Trasmettere la presente Ordinanza:

- Al Servizio Veterinario – Distretto Sanitario 64 Eboli - Buccino;
- Alla Polizia Municipale di Buccino;
- Alla Stazione Carabinieri di Buccino;
- Alla Questura di Salerno;
- All'Assessore alla Tutela degli Animali e Randagismo del Comune di Buccino;
- All'Associazione Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

La presente Ordinanza Sindacale ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Buccino per giorni quindici consecutivi e sul sito internet del Comune [www.comune.buccino.sa.it](http://www.comune.buccino.sa.it)

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 gg, al TAR della Campania o in alternativa al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla pubblicazione.



IL SINDACO  
Dott. Nicola Parisi